Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 261

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 8 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DELL'8 NOVEMBRE 1940-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1941, delle quattro serie 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in base al R. decreto-legge 21 marzo 1932-X, n. 230, e al R. decreto 20 aprile 1932-X, n. 332, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 26 ottobre 1940-XVIII e 2 e 4 novembre 1940-XIX.

(4279)

# MINISTERO DELLA GUERRA

### Revoca di onorificenze al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con decorrenza dal 31 ottobre 1938-XVI, il sottonotato ex militare in congedo è incorso nella perdita di diritto della medaglia d'argento al valor militare e del corrispondente soprassoldo che erano stati a lui concessi con Regio decreto 4 gennaio 1920, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali sia insignito.

*Rossi Cesare* di Giovanni Battista e di Risso Angela, da Bagnasco (Cuneo).

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con la decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari in congedo sono incorsi nella perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra di cui siano insigniti:

*Cattaneo Mario* di Guglielmo e di Brambilla Erminia, da Milano, dal 25 luglio 1936-XIV.

*Audetto Giacomo* di Alessandro e di Miletto Felicita da Vayes (Torino), dal 20 giugno 1924-II.

A norma delle disposizioni contenute nel capoverso dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari in congedo o già militari, sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui siano insigniti:

*Buriani Giovanni* di Francesco e di Stegani Maria, da Ferrara, già maggiore.

*Abiuso Francesco* di Bonaventura e di Torchia Maria, da Tiriolo (Catanzaro), già tenente.

*Beatrice Emilio* di Vincenzo e di D'Incicco Anna Maria, da Mondragone (Napoli), già tenente.

*Cusino Carlo* di Salvatore e di Piras Anna, da Samassi (Cagliari), già sergente maggiore.

*Elviri Guido* di Giuseppe e di De Santis Maria Raffaela, da Cortile S. Martino (Parma), già tenente.

*Quercia Giovanni Battista* fu Alberto e di Canepa Anna, da Savona, già sergente.

*Intilla Enrico* di Lussorio e di Schirru Lucia, da Villaspeciosa (Cagliari), già sottotenente.

(4218)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° settembre 1940-XVIII, n. **1488**.

**Norme per assicurare il funzionamento degli uffici comunali durante lo stato di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora, nei Comuni ai quali sia assegnato un segretario comunale dal grado 8° al 5° della tabella *A* annessa al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, non sia possibile provvedere, nei modi indicati nei primi due commi dell'art. 192 del citato testo unico, alla sostituzione dei segretari comunali richiamati alle armi, il prefetto può affidare l'incarico a persone fornite di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 175 del testo unico predetto, o, in mancanza, di licenza di scuola media inferiore, ovvero, col consenso del Regio provveditore agli studi, ad insegnanti dell'ordine elementare.

L'incaricato, prima di assumere servizio, deve prestare la promessa solenne di cui all'art. 187 del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

Con lo stesso provvedimento d'incarico il prefetto determina la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento del servizio attivo, inerenti al posto del segretario da sostituire, esclusa ogni altra indennità.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto per tutta la durata dello stato di guerra e sino al 60° giorno dalla conclusione della pace.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1489.

**Importazione in franchigia da dazio doganale di cotone in bioccoli o in massa, greggio, di origine e provenienza libica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia, allegata al R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, è apportata la seguente aggiunta:

| Numero e lettera della tariffa doganale del Regno | Denominazione delle merci | Unità | Dazi di entrata | Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore |
|---|---|---|---|---|
| 181-a-1 | Cotone in bioccoli o in massa, greggio . . . | Q.li | esente | 1.000 |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490.

**Esenzione dal dazio di importazione per la calciocianamide.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide, voce 715 - b - 3 della tariffa doganale, entro il limite di trentaduemila tonnellate.

La quantità ammessa al detto beneficio dovrà essere importata non oltre il 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491.

**Modificazioni al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, contenente provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Ai fini della corresponsione dei premi stabiliti dagli articoli precedenti, gli introiti degli spettacoli nei quali siano stati proiettati due filmi nazionali di metraggio non inferiore a 1500 metri, sono suddivisi in parti eguali fra i filmi proiettati.

« Per quegli spettacoli nei quali siano stati proiettati contemporaneamente filmi nazionali e filmi esteri, tutti di metraggio non inferiore ai 1500 metri, gli introiti di ciascun film nazionale, agli effetti dei premi di cui ai precedenti articoli, sono determinati ripartendo gli introiti globali in ragione del numero dei filmi proiettati.

« Nel caso in cui oltre alla proiezione di filmi nazionali sia dato un avanspettacolo, l'introito da assumersi a base della liquidazione del premio è stabilito in ragione del 60 per cento dell'introito complessivo ».

Art. 2.

L'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« La notifica degli atti di vendita del film, degli atti di cessione e di costituzione in pegno, contemplati dal presente decreto, nonchè degli atti di estinzione delle obbligazioni relative è fatta dalla parte interessata alla Società italiana degli autori ed editori presso la sua sede di Roma, a norma della legge.

« A cura della Società medesima gli atti vengono immediatamente nell'ordine di notifica, annotati nel registro di cui all'art. 12.

« Il pagamento dei premi e dei proventi è fatto al produttore iscritto nel registro di cui all'art. 12, se non risultino annotati nel registro stesso atti di vendita del film,

atti di cessione o di costituzione in pegno a norma del precedente articolo.

« Altrimenti il pagamento è fatto a coloro che risultino concessionari o creditori pignoratizi, distintamente per i premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 secondo la priorità di notifica alla Società italiana degli autori ed editori ed al produttore saranno corrisposte le somme residue, salvi sempre i privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III del Codice civile. Analogamente si procederà nei riguardi del pagamento dei proventi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1492.

**Modificazioni agli organici della Milizia nazionale portuaria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli organici della Milizia nazionale portuaria, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 marzo 1932-X, n. 392, convertito nella legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1994, quale risulta modificato con il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 148, e con la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 335, sono modificati nel modo seguente:

*Ufficiali.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grado | 5° | - Console generale (a) | n. | 1 |
| » | 6° | - Consoli | » | 5 |
| » | 7° | - Primi seniori | » | 2 |
| » | 8° | - Seniori | » | 6 |
| » | 9° | - Centurioni | » | 24 |
| » | 10° e 11° | - Capimanipolo e Sottocapomanipolo | » | 21 |
| | | Totale | n. | 59 |

*Sottufficiali e truppa.*

| | | |
|---|---|---|
| Marescialli maggiori | n. | 10 |
| Marescialli capi | » | 15 |
| Marescialli ordinari | » | 20 |
| Brigadieri | » | 68 |
| Vice brigadieri | » | 85 |
| Militi scelti | » | 200 |
| Militi | » | 901 |
| Totale | n. | 1299 |

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1493.

**Modificazione alle vigenti norme per la emissione di licenze di fabbricazione di apparecchi e materiali radioelettrici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 912, è completato dal seguente comma:

« Il Ministero delle comunicazioni stabilisce quali apparecchi e materiali radioelettrici la ditta costruttrice è autorizzata a fabbricare, e ne fa menzione sulla licenza ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente andrà in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

(a) Al riassorbimento della transitoria eccedenza nell'organico di console generale derivante dalla promozione effettuata in virtù delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, si provvederà al formarsi della prima vacanza nel grado medesimo.

LEGGE 18 ottobre 1940-XVIII, n. **1494**.

**Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sino a tutto il 1942 gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina sono stabiliti dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Dal 1° gennaio 1943-XXI in poi avranno, invece, vigore gli organici previsti dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. Le eccedenze che, in conseguenza della applicazione di tale tabella, verranno a verificarsi nei singoli Corpi, ruoli e gradi, saranno riassorbite con le successive vacanze.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*

**Quadri organici degli ufficiali dei vari Corpi della Regia marina sino a tutto il 1942-XXI**

| GRADO (e gradi corrispondenti) | Stato Maggiore | Genio Navale | Armi Navali | Sanitario: Medici | Sanitario: Farmacisti | Commissariato | Capitanerie di porto | C. R. E. M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammiraglio d'armata | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ammir. di squadra. . | 8 | 1 | 3 a) (for Ammir. di squadra, Ammir. di divisione, Contrammiraglio) | — | — | — | — | — |
| Ammir. di divisione. | 17 | 2 | | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Contrammiraglio. . . | 14 | 4 | | 2 | — | 2 | 2 | — |
| Capitano di vascello. | 110 | 22 | 12 | 14 | — | 14 | 16 | — |
| Capitano di fregata. | 219 | 61 | 28 | 38 | 2 | 40 | 47 | — |
| Capitano di corvetta | 329 | 113 | 35 | 68 | 3 | 63 | 60 | — |
| Tenente di vascello | 810 | 271 | 104 | 114 | 6 | 139 | 153 | 215 |
| Sottoton. di vascello. / Guardiamarina . . . | 569 | 214 | 53 | (b)67 | (b) 4 | 76 | 95 | 457 |

*a*) Di cui uno solo di grado 3°.

(*b*) Il grado iniziale della carriera del Corpo sanitario è quello di tenente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per la marina*
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. **1495**.

**Corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le corporazioni, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far tempo dal 28 ottobre 1940-XVIII, per gli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, che risultino dipendenti al momento del richiamo da aziende facenti parte dei settori per l'industria, per il commercio e per le professioni e le arti della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori, e ai quali non si applichi la legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati e di altri dipendenti ad essi equiparati richiamati alle armi, sarà ripresa la corresponsione degli assegni stessi nella misura ad essi spettante secondo le disposizioni vigenti.

Gli assegni predetti saranno pure corrisposti dalla data del 28 ottobre 1940-XVIII agli operai di cui al comma precedente qualora per sopravvenute variazioni nello stato di famiglia dopo il richiamo alle armi abbiano diritto ad essi.

Gli assegni non sono dovuti agli operai stessi che rivestano il grado di ufficiale o sottufficiale o che comunque usufruiscano sotto le armi, di un trattamento di famiglia, nè saranno corrisposti durante le licenze straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni o in periodi analoghi d'interruzione del servizio militare.

Art. 2.

Il pagamento degli assegni dovuti a norma dell'art. 1 sarà effettuato direttamente, a periodi mensili posticipati, dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale alla persona che sarà delegata dall'avente diritto tra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi, mediante dichiarazione autenticata delle Autorità militari o in altri modi consentiti dalla legge.

Art. 3.

Per ottenere gli assegni gli aventi diritto o le persone da essi delegate sono tenuti a presentare un certificato dell'Autorità militare o del podestà attestante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare e il grado eventualmente rivestito e a rinnovare la presentazione di detto certificato ogni tre mesi con l'indicazione della durata delle licenze fruite nel frattempo.

Tale certificato sarà considerato valido per la corresponsione degli assegni sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

Gli aventi diritto, le persone da essi delegate a riscuotere e i beneficiari degli assegni sono tenuti a notificare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale qualunque variazione nel loro stato di famiglia, che possa interessare il diritto agli assegni.

Gli operai già alle dipendenze delle aziende facenti parte del settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori, sono tenuti a presentare altresì un certificato del datore di lavoro, alle cui dipendenze si trovavano all'atto del richiamo, comprovante tale circostanza.

Gli accertamenti di tale circostanza per gli operai del commercio e delle professioni e arti saranno fatti dalla Cassa nazionale malattie degli addetti al commercio.

Nel certificato, di cui ai due primi comma del presente articolo, dovrà risultare, oltre ai dati in essi richiesti, l'attestazione che il richiamato non gode comunque di un trattamento di famiglia.

Le notificazioni di cui al terzo comma del presente articolo saranno fatte immediatamente ed anche a cura dell'Autorità militare o del podestà, sempreché loro risulti il godimento degli assegni familiari da parte del richiamato, il cui stato di famiglia abbia subìto variazioni interessanti il diritto agli assegni stessi.

Art. 4.

L'onere derivante dalla corresponsione degli assegni agli operai in conformità del presente decreto è a carico dello Stato, che lo rimborsa annualmente alla Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle corporazioni delle somme occorrenti per il rimborso di cui al comma precedente.

Per i pagamenti fatti in applicazione dell'art. 1 del presente decreto la Cassa suddetta terrà una distinta contabilità.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli assegni familiari dovuti anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale agli operai dipendenti da aziende facenti parte del settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e agli operai dipendenti da aziende facenti parte del settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati della Cassa predetta.

Art. 6.

È abrogato con effetto dal 28 ottobre 1940-XVIII la disposizione di cui all'art. 13 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239.

Dalla data predetta non può essere riconosciuta per effetto del richiamo alle armi ai fini del godimento degli assegni familiari la qualifica di capo famiglia alla moglie e ai congiunti degli operai di cui all'art. 1.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1940-XIX*
*Atti del Governo, registro 427, foglio 12.* — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1496.

**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41, è aumentato di L. 30.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1940-XIX*
*Atti del Governo, registro 427, foglio 14.* — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1940-XVIII, n. 1497.

**Istituzione del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1862, n. 1064, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere al riordinamento della carriera e del ruolo organico degli interpreti;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente di cui alla tabella A allegata al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

I commissari tecnici per l'Oriente esercitano le funzioni di esperti tecnici per le lingue, presso i Regi uffici diplomatici e consolari in Oriente e presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri. Qualora le necessità del servizio lo esigano essi possono essere incaricati di funzioni consolari in Oriente, nei Paesi di cui conoscano la lingua, in numero non superiore al sesto del totale dell'organico, continuando ad occupare il rispettivo posto nel proprio ruolo.

Art. 2.

Alla carriera dei commissari tecnici per l'Oriente si accede mediante pubblico esame di concorso al quale possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti:

*a*) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi;

*b*) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 35;

*c*) essere stato dichiarato abile al servizio militare ed avere interamente soddisfatto agli eventuali obblighi di leva. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;

*d*) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni alle quali si aspira;

*e*) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

*f*) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali presso Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, oppure la laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali, o la laurea in scienze coloniali presso il Regio istituto superiore orientale di Napoli secondo l'ordinamento approvato con R. decreto 29 aprile 1937, n. 792, e relative disposizioni transitorie. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito l'attestato di licenza degli Istituti cui in virtù di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari;

*g*) essere iscritti al P.N.F.

Si prescinde dal limite massimo di età di cui alla lettera *b*) nei confronti del personale non di ruolo del Ministero degli esteri che alla data di entrata in vigore del presente decreto esplichi funzioni di interprete presso i Regi uffici diplomatico-consolare all'estero.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Non può essere ammesso al concorso per la carriera dei commissari tecnici per l'Oriente chi abbia già partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguire l'idoneità.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.

I vincitori del concorso sono nominati volontari e dopo un tirocinio che non può essere minore di dodici mesi vengono scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera. Coloro per cui l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole possono essere autorizzati a prolungare di altri dodici mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo e definitivo giudizio.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole saranno licenziati e non avranno diritto a compensi, nè ad indennità di sorta.

Art. 3.

Le modalità ed i programmi di esame di concorso per la ammissione al ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente saranno fissati con Reale decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Il ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, pur rimanendo unico, comprenderà specialisti per il gruppo linguistico arabo-turco-iranico e per quello cino-giapponese. Nei bandi di concorso dovranno essere indicati il numero dei posti riservati per ciascun gruppo linguistico e per ciascuna lingua, della quale il candidato dovrà dimostrare l'approfondita conoscenza.

Art. 4.

Le promozioni nella carriera dei Commissari tecnici per l'Oriente saranno effettuate in base alle norme vigenti per il personale civile di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato. Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono deferite alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862.

Al fine di ottenere la promozione al grado di commissario tecnico per l'Oriente di 3ª classe (grado 8°) il funzionario dovrà aver superato un concorso per titoli speciali di servizio e per esame con le modalità e i programmi da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, n. 3. della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. In occasione di tale concorso il funzionario dovrà anche dar prova mediante esame di conoscere una seconda lingua del gruppo linguistico per il quale ha a suo tempo sostenuto l'esame di ammissione in carriera.

Art. 5.

Alla concessione degli aumenti periodici, si provvede su conforme parere della Commissione di avanzamento alla quale sono sottoposti per esame e parere anche gli eventuali reclami riguardanti tale materia.

Art. 6.

Ai commissari tecnici per l'Oriente che abbiano compiuto dieci anni di servizio sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del R. decreto 28 novembre 1889, n. 6581, circa il collocamento a riposo per ragioni di servizio.

Art. 7.

I commissari tecnici per l'Oriente fruiscono all'estero degli assegni già stabiliti per gli interpreti, di cui alla tabella 8 allegata al R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 526, e successive modificazioni.

Art. 8.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno saranno trasferiti nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, previo parere favorevole della Commissione di avanzamento, i funzionari attualmente appartenenti al ruolo degli interpreti, qualunque sia la loro specializzazione linguistica, conservando la propria anzianità di carriera e di grado.

Entro il suddetto termine i funzionari della carriera degli interpreti che, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento non fossero ritenuti idonei al trasferimento nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente

verranno collocati a riposo, acquistando diritto alla indennità una volta tanto o alla pensione, rispettivamente dopo cinque o dieci anni di servizio effettivo, secondo le norme di cui all'art. 6 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 9.

Il ruolo degli interpreti approvato con il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354, è soppresso e si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Gli interpreti forniti del titolo di console-interprete in base all'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, conservano *ad personam* il titolo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre* 1940-XIX
*Atti del Governo, registro* 427, *foglio* 4. — MANCINI

TABELLA *A*.

**Ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente**

Gruppo *A*.

| | Posti |
|---|---|
| Commissari tecnici per l'Oriente di 1ª cl. - gr. 5° | 1 |
| Commissari tecnici per l'Oriente di 2ª cl. - gr. 6° | 3 |
| Commissari tecnici per l'Oriente di 3ª cl. - gr. 7° | 4 |
| Commissari tecnici per l'Oriente di 4ª cl. - gr. 8° | 6 |
| Vice Commissari tecnici per l'Oriente di 1ª cl. - gr. 9° | 7 |
| Vice Commissari tecnici per l'Oriente di 2ª cl. - gr. 10° | 9 |
| Vice Commissari tecnici per l'Oriente di 3ª cl. - gr. 11° | |
| Volontari | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL

*Il Ministro per gli affari esteri* CIANO

REGIO DECRETO 25 settembre 1940-XVIII, n. 1498.
**Rettifica di confine fra i comuni di Monreale e di Roccamena, in provincia di Palermo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande 29 marzo e 22 giugno 1940-XVIII, con le quali i commissari prefettizi per le straordinarie amministrazioni dei comuni di Monreale e di Roccamena hanno concordemente chiesto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 15 e 25 novembre 1939-XVIII, che il confine fra i Comuni medesimi venga rettificato mediante l'aggregazione a quello di Roccamena dei terreni compresi nei fogli di mappa nn. 192, 193, 197 e 198 del catasto del comune di Monreale;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Palermo nell'adunanza del 18 gennaio 1940-XVIII;

Udito il Consiglio di Stato, sezione 1ª, il cui parere in data 8 agosto 1940-XVIII, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma 2°, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Monreale e di Roccamena è rettificato mediante l'aggregazione a quest'ultimo dei terreni compresi nei fogli di mappa nn. 192, 193, 197 e 198 del catasto del comune di Monreale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre* 1940-XIX
*Atti del Governo, registro* 427, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 settembre 1940-XVIII, n. 1499.
**Autorizzazione al comune di Divaccia San Canziano, in provincia di Trieste, a modificare la propria denominazione in « Divaccia Grotte del Timavo ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario per la temporanea amministrazione del comune di Divaccia San Canziano chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 5/40 del 20 febbraio 1940-XVIII, l'autorizzazione a modificare l'attuale denominazione di detto comune in « Divaccia Grotte del Timavo »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Trieste, in adunanza 19 aprile 1940-XVIII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Divaccia San Canziano, in provincia di Trieste, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Divaccia Grotte del Timavo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre* 1940-XIX
*Atti del Governo, registro* 427, *foglio* 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1500.

**Proroga, per la durata di tre mesi, dell'incarico affidato al dott. Filippo Tucci per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 990, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo al registro 423, foglio 163, con il quale, a decorrere dal 15 aprile 1940-XVIII, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni ed è stato nominato commissario governativo il dott. Filippo Tucci per la durata di mesi cinque;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria del detto commissario per tre mesi e cioè fino al 15 dicembre 1940-XIX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato per la durata di tre mesi e cioè fino al 15 dicembre 1940-XIX, l'incarico affidato al dott. Filippo Tucci per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre* 1940-XIX
*Atti del Governo, registro* 427, *foglio* 11. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII.

**Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi sono temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria e con la data a fianco di ciascuna indicata:

Motonave *Capitano Cecchi* di stazza lorda tonn. 2320,79, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della R. Azienda Monopolio Banane, con sede a Roma: categoria scorta a convogli: dalle ore 10 del 5 agosto 1940.

Motonave *Ramb 3ª* di stazza lorda tonn. 3666,91, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Regia Azienda Monopolio Banane, con sede a Roma: categoria scorta a convogli: dalle ore 8 dell'11 giugno 1940.

Rimorchiatore *Brindisi* di stazza lorda tonn. 40, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici: categoria dragamine: dalle ore 18 dell'11 luglio 1940.

Rimorchiatore *Trieste* di stazza lorda tonn. 111,42, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici: categoria scorta a convogli: dalle ore 10 del 21 giugno 1940.

Motonave *Ramb 1ª* di stazza lorda tonn. 3066,91, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Regia Azienda Monopolio Banane con sede a Roma: categoria scorta a convogli: dalle ore 12 del 9 giugno 1940.

Motonave *Ramb 2ª* di stazza lorda tonn. 3685,25, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Regia Azienda Monopolio Banane con sede a Roma: categoria scolta a convogli: dalle ore 8 del 9 giugno 1940.

Rimorchiatore *Scillin* di stazza lorda tonn. 56,75, inscritta al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà del Regio Governo dell'Eritrea: categoria dragamine: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Malamocco* di stazza lorda tonn. 78, inscritto al Compartimento marittimo di Tripoli, di proprietà del Governo della Libia: categoria dragamine: dalle ore 8 del 22 giugno 1940.

Rimorchiatore *Miloro* di stazza lorda tonn. 68,20, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà del Governo dell'Eritrea: categoria dragamine: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Muletto* di stazza lorda tonn. 62,69, inscritta al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà del Governo dell'Eritrea: categoria dragamine: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre* 1940-XVIII
*Registro n.* 14 *Marina, foglio n.* 431. — VENTURA

(4220)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 ottobre 1940-XVIII.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », con sede in Sezze (Littoria).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », società anonima cooperativa con sede in Sezze (Littoria), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », società anonima cooperativa con sede in Sezze (Littoria), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4222)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 ottobre 1940-XIX.

**Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Matterada, con sede nel comune di Umago (Pola), della Cassa rurale « San Giovanni Battista » di Ceccano (Frosinone) e della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Piemonte, con sede nel comune di Grisignana (Pola)..**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Matterada, con sede nel comune di Umago (Pola), della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano, con sede nel comune di Ceccano (Frosinone) e della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Piemonte, con sede nel comune di Grisignana (Pola), le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il sig. Guido Borsi fu Giorgio, per la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Matterada, con sede nel comune di Umago (Pola);

2) l'avv. Paolo Valchera di Luigi, per la Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano, con sede nel comune di Ceccano (Frosinone);

3) il sig. Guido Borsi fu Giorgio, per la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Piemonte, con sede nel comune di Grisignana (Pola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1940-XVIII.

**Sostituzione di alcuni membri del Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, con la quale è istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni ed apporta modificazione alla competenza e alla composizione del Comitato predetto;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2063, che modifica la legge 5 dicembre 1932, n. 1734;

Visti i decreti Ministeriali 7 settembre 1939-XVII, e 6 febbraio 1940-XVIII;

Viste le lettere n. 155488, del 6 agosto 1940-XVIII, del Ministero della cultura popolare, n. 102961, del 9 agosto s. a., dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e n. 9705 del 13 settembre s. a. della Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Giuseppe Toffano, direttore generale per il Turismo, è chiamato a far parte del Comitato permanente istituito dalla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire fiere, mostre ed esposizioni, modificato con R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, in sostituzione del comm. dott. Probo Magrini.

Il comm. dott. Vespuccio Ciucci, direttore generale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, ed il comm. ing. Mario Zoli, della Confederazione fascista degli industriali, sono chiamati a far parte del detto Comitato, rispettivamente in sostituzione del gr. uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio e del comm. dott. Vittorio Pirera, ed in rappresentanza dell'Istituto e della Confederazione a fianco di ciascuno di essi indicata..

Roma, addì 20 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1940-XIX.
**Costituzione dell'Ufficio distribuzione oli e grassi alimentari.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Premesso che con accordo intervenuto in data 28 marzo 1940-XVIII tra le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti, l'Ente nazionale fascista della Cooperazione ed il Settore della olivicoltura della F.N.C.P.P.A., venne costituito l'Ufficio distribuzione olio;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° ottobre 1940-XVIII, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione degli oli e dei grassi alimentari, di costituire un ente che provveda ad attuare le disposizioni che saranno impartite nella rispettiva sfera di competenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello delle corporazioni ed a coordinare l'azione che per tale disciplina sono chiamate a svolgere le organizzazioni sindacali, economiche e cooperative interessate;

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Decretano:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, e nel decreto Ministeriale 1° ottobre 1940-XVIII è costituita un'organizzazione di produttori e di commercianti denominata « Ufficio distribuzione oli e grassi alimentari (U.D.O.G.A.) ».

L'ufficio sarà costituito da due sezioni: la prima per l'olio di oliva ed il burro e la seconda per gli altri grassi alimentari.

Art. 2.

L'Ufficio ha sede in Roma e svolge la sua attività in base alle disposizioni e sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

Art. 3.

Gli organi dell'ufficio sono:

1) il presidente;
2) due vice presidenti (delegati ministeriali);
3) il Comitato direttivo.

Art. 4.

Il presidente viene nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e da quello per le corporazioni.

Esso provvede a dare esecuzione alle disposizioni che saranno impartite dai predetti Ministri, convoca e presiede il Comitato direttivo, attuandone le deliberazioni, sovraintende alla gestione e coordina l'attività delle due Sezioni.

Art. 5.

I due vice presidenti (delegati ministeriali) sono nominati, l'uno dal Ministero dell'agricoltura e le foreste, l'altro da quello delle corporazioni, con l'incarico di sovraintendere rispettivamente alla Sezione per l'olio di oliva ed il burro e a quella per gli altri grassi alimentari.

Art. 6.

Del Comitato direttivo, presieduto dal presidente, fanno parte i due vice presidenti e nove membri, designati rispettivamente due dalle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, ed uno rispettivamente dall'Ente nazionale fascista della cooperazione e dai Settori per l'olivicoltura e per la zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Spetta al Comitato direttivo:

*a*) di esaminare tutti i problemi concernenti la disciplina della distribuzione degli oli e dei grassi alimentari;

*b*) di dar parere sul piano nazionale di distribuzione dei predetti generali alimentari;

*c*) di proporre le assegnazioni dell'olio di oliva ammassato;

*d*) di deliberare sul regolamento per la gestione economica dell'Ufficio e l'organizzazione dei servizi;

*e*) di esaminare e approvare il rendiconto della gestione annuale dell'Ufficio;

*f*) di proporre la misura delle quote da far versare alle ditte interessate per le spese di funzionamento dell'Ufficio.

Per l'attuazione delle proposte di cui alla lettera *f*) l'U.D.O.G.A. promuoverà accordi fra le organizzazioni sindacali, economiche e cooperative interessate.

Art. 7.

Il direttore dell'U.D.O.G.A., che partecipa anche alle riunioni del Comitato direttivo in qualità di segretario, viene nominato dal presidente, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello delle corporazioni.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1940-XIX

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
TASSINARI

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(4246)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1940-XVIII.
**Nomina del sig. Guido Berti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Alessandro Vimercati, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Guido Berti fu Ettore;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il signor Guido Berti è nominato rappresentante del signor Alessandro Vimercati, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

*Il Ministro*: DI REVEL

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.
**Sostituzione dei sequestratari della Società Lanificio Tiberghien, con sede a Verona.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale del 26 luglio 1940-XVIII con il quale i signori Augusto Cavalleri e Mario Seghetto furono nominati sequestratari della Società Lanificio Tiberghien, con sede a Verona;
Ritenuta l'opportunità di sostituire detti sequestratari;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Orfeo Seliani è nominato sequestratario della Società Lanificio Tiberghien, con sede a Verona, in sostituzione dei signori Augusto Cavalleri e Mario Seghetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4236)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Prezzi della carta e dei cartoni**

In riferimento al provvedimento P.950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1940, il Ministero delle corporazioni con circolare P.968 del 27 ottobre p. m. ha precisato che la rivalsa per i prodotti cartotecnici è ammessa indipendentemente dalla categoria sindacale cui appartengono le aziende produttrici e cioè anche se queste sono inquadrate fra le aziende grafiche. Inoltre, a partire dal 27 ottobre 1940, è consentita la rivalsa anche per i prodotti grafici limitatamente al 40 per cento dell'importo netto della fattura o documento equivalente relativo al primo trasferimento di tali prodotti.

Circa le scorte, ha precisato che gli importatori cui l'Ente Cellulosa ha consentito il pagamento del contributo sulla base delle fatturazioni di acquisto anzichè su quelle di vendita sono tenuti a versare il contributo stesso anche per le scorte acquistate prima della entrata in vigore della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868.

(4250)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Estrazione delle obbligazioni emesse per le Opere edilizie della città di Roma**

Si notifica che nel giorno di lunedì 25 novembre 1940-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, (via Goito, 1) in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 48ª estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma (serie A), create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in base al R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Giusta la tabella di ammortamento, stampata a tergo dei titoli, saranno estratte 498 obbligazioni sulle 1571 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1940-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(4194)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1940-XIX - N. 226**

| | Cambio di clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 459,75 |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,60 |
| Belgio (Belgas) | 3,0534 | — |
| Boemia-Moravia (Corona) | 65,70 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) dal 2-11 | — | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 45,98 |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,3374 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,1297 | — |
| Polonia (Zloty) | 381,68 | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7994 |
| Romania (Leu) | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,70 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,72 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,85205 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 75,775 |
| Id. 3,50 % (1902) | 74,05 |
| Id. 3,00 % Lordo | 52,25 |
| Id. 5 % (1935) | 94,55 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 74,775 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 96,375 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 94,925 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 100,40 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 95,95 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 95,90 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 98,80 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1949 | 100,40 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », con sede in Sezze (Littoria).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », Società anonima cooperativa con sede in Sezze (Littoria);

Dispone:

Il cav. uff. avv. Clemente Jori è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa operaia cattolica « S. Antonio di Padova », società anonima cooperativa, avente sede in Sezze (Littoria) ed i signori dott. Angelo Baldassarini fu Luigi, avv. Filippo Lombardini di Francesco e dott. Carlo Boffi fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII,

**capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

V. Azzolini

(4223)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa depositi e prestiti « Maria SS.ma della Cintura », in liquidazione, con sede in Palermo.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 ottobre 1936-XIV che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa depositi e prestiti « Maria SS.ma della Cintura » con sede in Palermo, ed ha disposto la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, con il quale furono nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Luigi Mirabella di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa depositi e prestiti « Maria SS.ma della Cintura » avente sede in Palermo, in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. dott. Giuseppe Catalanotto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

V. Azzolini

(4229)

**Cessione delle attività e delle passività della Banca Pasquale Episcopo, in liquidazione, con sede in Poggiardo (Lecce), alla Banca Vincenzo Tamborino, con sede in Maglie (Lecce).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata fra la Banca Pasquale Episcopo con sede in Poggiardo (Lecce), in liquidazione secondo le norme ordinarie, in persona del suo unico titolare e proprietario comm. Pasquale Episcopo e la Banca Vincenzo Tamborino, azienda individuale con sede in Maglie, relativa alla cessione a quest'ultima di tutte le attività e passività della prima azienda, quali risultano dalla convenzione medesima registrata in Maglie il 28 settembre 1940-XVIII.

Ritenuto che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta Banca Pasquale Episcopo di Poggiardo;

Autorizza

la cessione alla Banca Vincenzo Tamborino, azienda individuale, con sede in Maglie (Lecce) di tutte le attività e passività della Banca Pasquale Episcopo, azienda individuale con sede in Poggiardo (Lecce), in liquidazione secondo le norme ordinarie, quali risultano dalla convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1940-XIX

V. Azzolini

(4238)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concorso ad un posto di specialista aggiunto nel personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 15 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156;
Vista l'autorizzazione concessa con il Decreto del Duce del Fascismo Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII e con i fogli della Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 7544/9/1.3.1 del 21 dicembre 1939 e 28 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di specialista aggiunto, per la specialità « fisici », nel personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 10°, gruppo *A*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta

a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alle lettere b) e c) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in Colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) indicazione della lingua straniera oltre quella francese nella quale intendono sostenere la prova scritta di traduzione prevista dal programma allegato.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale di dottore in fisica o di dottore in ingegneria industriale o civile, meccanica, o elettrotecnica, o navale e meccanica;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di stato per l'abilitazione alla professione;

8) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

9) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano presso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

10) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

11) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

12) tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di specialista di laboratorio.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un generale del Genio navale, presidente;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

un professore universitario o della Regia accademia navale per ciascuna specialità, membro;

un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

un funzionario del ruolo degli specialisti di Laboratorio di grado non inferiore all' 8°, membro.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti, ed aggiungendo a tale somma — rapportata in ventesimi — il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.

Se allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

---

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO

I. — Prova pratica di fisica sperimentale e relazione scritta delle osservazioni eseguite (coefficiente 3).

La prova consisterà nell'esecuzione di una delle seguenti misure, previa eventuale registrazione degli apparecchi usati: osservazioni microscopiche; taratura di termometri, pirometri e manometri; misure di alte temperature con pirometri ottici; misura del calore specifico di un solido o liquido; dell'indice di rifrazione di un liquido del coefficiente di dilatazione termica di un solido; dei punti critici di un acciaio; del potere coprente di una pittura; del contenuto in bianco, tono di calore e lucentezza di pittura; del potere calorifico di un combustibile; analisi spettrografica qualitativa di una lega metallica o di una polvere (osservazione diretta e rilievo fotografico con sviluppo ed esame dello spettrogramma); determinazione dello spettro di assorbimento di una sostanza trasparente; misure di forze elettromotrici con particolare riguardo alle correnti galvaniche di corrosione.

Tempo concesso: 10 ore consecutive (compreso quello della relazione scritta).

II. — Prova pratica di tecnologia e relazione scritta delle osservazioni eseguite (coefficiente 3).

La prova consisterà nell'interpretazione dei risultati ottenuti in prove di materiali alle macchine per: trazione statica; determinazione del modulo di elasticità; trazione per urto; compressione; resilienza; flessione; flessione rotante; compressione a caldo; durezza; taratura dei manometri e vacuometri.

Tempo concesso: n. 8 ore consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

III. — Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di fisica sperimentale, con particolare riguardo alla applicazione dei principi alle necessità pratiche della Regia Marina (coefficiente 3). Tempo concesso: n. 8 ore consecutive.

1. Stati della materia - Solidi, liquidi e gas. Trasformazioni reciproche e loro proprietà ed applicazioni.

2. Meccanica - Macchine semplici - Moto vibratorio armonico, composizione e scomposizione di forze e moti, principio d'inerzia - Giroscopio.

3. Resistenza dei materiali - Elasticità, tenacità, durezza, duttilità e malleabilità, rottura, attrito.

4. Meccanica dei fluidi - Principii di Archimede e di Pascal e loro applicazioni. Leggi dei gas. Moto dei fluidi nelle condotte. - Tensione superficiale e capillarità - Tecnica del vuoto.

5. Calore - Principii fondamentali - Calore specifico, conducibilità termica - Conduzione, convenzione, irraggiamento - Isolamento termico.

6. Termometria - Misure della temperatura in laboratorio e nell'industria - Indicatori e regolatori automatici.

7. Termodinamica - I due principii e loro applicazioni. Liquidi gas e vapori - Relazione tra pressione, volume e temperatura - Cicli delle macchine termiche e frigorifere - Entropia, calore totale, energia interna - Motori a combustione interna.

8. Acustica - Suoni e ultrasuoni - Trasmissione, riflessione e interferenza dei suoni - Risonanza (principi ed applicazioni).

9. Ottica - La gamma delle radiazioni eteree - Velocità della luce.

10. Proprietà della luce - Riflessione, rifrazione e interferenza - Indice di rifrazione e sue misure - Diffrazione - Lenti, specchi, prismi, reticoli - Sistemi ottici centrali - Cannocchiale, microscopio, telescopio.

11. Ottica spettroscopica e fotografica - Spettroscopi e spettrografi - Spettri di emissione e di assorbimento - Analisi spettroscopica - Obbiettivi fotografici e sensibilità delle lastre.

12. Ottica cristallografica - Polarizzazione della luce - Proprietà ottiche dei cristalli e delle soluzioni e liquidi organici - Polarimetri e saccarimetri - Birifrangenza e sue applicazioni - Vetro compresso e temperato.

13. Elettrostatica - Macchine elettrostatiche - Potenziale - Dielettrici - Condensatori - Elettroscopi ed elettrometri.

14. Elettrodinamica - La corrente elettrica e le sue proprietà - Circuiti elettrici - Leggi di Ohm e di Kirckhoff e loro applicazioni - Legge di Joule e sue applicazioni - Forni elettrici e misuratori a filo caldo.

15. Elettrochimica - Elettrolisi e sue leggi - Elettroliti - Relazioni tra energia chimica ed elettrica e loro trasformazioni reciproche - La pila e la polarizzazione - Accumulatori.

16. Magnetismo - Magnetostatica ed elettromagnetismo - Materiali magnetici, paramagnetici e diamagnetici - Eletrocalamiti e loro applicazioni - Bussole, galvanometri.

17. Correnti alternate - Loro proprietà ed usi - Mutua induzione ed autoinduzione - Rocchetto di Ruhmkorff e trasformatori - Correnti ad alta frequenza e loro applicazioni.

18. Radioattività - Elementi radioattivi e loro proprietà - Emanazione - Raggi X, loro proprietà ed applicazione - Reticoli cristallini.

IV. — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di fisica tecnologica dal francese, nonchè dal tedesco o dall'inglese a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

Tempo complessivo concesso: 4 ore.

V. — Prova scritta di critica intorno ad una pubblicazione riguardante la descrizione di un apparecchio di fisica. (Coefficiente 2).

Tempo complessivo concesso: 4 ore.

VI. — Prova orale consistente in una discussione sulle prove pratiche e scritte suindicate.

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove. Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati. Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

E' assolutamente vietato l'uso dei manoscritti.

La prova orale verterà anche sui seguenti argomenti:

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1. Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2. Principii elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro. Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3. Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4239)

## REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il bando di concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Visti i propri decreti con i quali veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee e venivano designate le candidate vincitrici per i signoli posti messi a concorso;

Atteso che l'ostetrica Fritelli Flora, seconda classificata nella cennata graduatoria e dichiarata vincitrice per la condotta di Sesto Imolese in comune di Imola, ha dichiarato di rinunciare alla nomina, come risulta dalla deliberazione podestarile 4 ottobre 1940, resa esecutiva il giorno 17 dello stesso mese al n. 35305.

Viste le domande di ammissione al concorso presentate dalle candidate classificate ai posti terzo e quarto della cennata graduatoria e ritenuto che Vignodelli Dolores terza classificata ha dichiarato di concorrere solo per l'ottava condotta del comune di Bologna e che Cassani Leda, quarta classificata, ha indicato in ordine di preferenza la sede di Sesto Imolese prima di quella di Vedrana in comune di Budrio, per la quale è stata dichiarata vincitrice;

Ritenuto che l'ostetrica Cassani Leda, opportunamente interpellata a termini degli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII n. 281, ha dichiarato di accettare la designazione a vincitrice per la condotta ostetrica di Sesto Imolese;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cassani Leda è dichiarata vincitrice per la condotta ostetrica di Sesto Imolese in comune di Imola, in sostituzione della ostetrica Fritelli Flora, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della R. Prefettura di Bologna e del comune di Imola, e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 30 ottobre 1940-XIX

*Il prefetto*: SALERNO

(4266)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.